



SILVIA ILLARI*

LA RIFORMA “NECESSARIA” NEL DIALOGO MANCATO TRA CORTE COSTITUZIONALE E LEGISLATORE: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI**

SOMMARIO: 1. Quando il Legislatore tace ed è “costretto” a parlare il Giudice delle leggi: il “doppio cognome” come problema di diritto costituzionale. – 2. La riforma del cognome alla prova della XIX legislatura: gli ultimi aggiornamenti sui lavori in Commissione Giustizia del Senato. – 3. Neogenitori tra incertezza applicativa e diritti non pienamente garantiti. – 4. Postilla di aggiornamento ai lavori parlamentari del febbraio 2026.

Ringrazio il prof. Fulco Lanchester per aver ideato questo incontro sul tema «La riforma dell’attribuzione del cognome alla prole», riunendo la Fondazione Roma Sapienza, la Fondazione Paolo Galizia, il Master in Istituzioni parlamentari Mario Galizia per i consulenti di assemblea, il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico comparato e internazionale dell’Università Sapienza di Roma, la rivista “Nomos. Le attualità nel diritto” e la rivista “federalismi.it”. Proprio in riferimento a quest’ultima rivista, ringrazio le professoresse Annamaria Poggi e Federica Fabrizzi per aver accolto qualche mese addietro la pubblicazione del numero monografico n. 11/2025 “La riforma dell’attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, legislatore e famiglia”, al quale hanno collaborato dodici tra Autrici e Autori, che, in qualità di curatrice dell’opera, desidero ringraziare per il loro contributo.

1. Quando il Legislatore tace ed è “costretto” a parlare il Giudice delle leggi: il “doppio cognome” come problema di diritto costituzionale

È subito opportuno sottolineare come la vicenda tutta italiana del c.d. “doppio cognome” si collochi, sul piano della teoria costituzionale, quale vero e proprio “caso di

* Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico – Università degli Studi di Pavia.

** Intervento svolto in occasione della tavola rotonda “La riforma dell’attribuzione del cognome alla prole”, Sapienza Università di Roma, 17 novembre 2025.

scuola” di quella perdurante assenza di dialogo tra Corte costituzionale e Parlamento. Come è noto, tale dinamica trae origine, ormai da tempo, dall’inerzia del Legislatore nel disciplinare materie particolarmente sensibili – spesso connotate da rilevanti implicazioni etiche, trasformazioni sociali profonde che implicano richieste di uguaglianza sostanziale – e sfocia nell’intervento della Corte, cui giungono, per via incidentale, quelle istanze dei consociati rimaste prive di risposta nella sede di rappresentanza politica. A fronte di reiterati moniti inascoltati dal Parlamento, il Giudice costituzionale si trova così costretto ad intervenire mediante una serie di strumenti decisori “creativi”, progressivamente elaborati nella propria giurisprudenza¹. È in questo contesto che vengono in rilievo, in modo particolarmente emblematico, categorie fondamentali del diritto costituzionale: l’equilibrio tra i poteri dello Stato, i rapporti tra Giudice delle leggi e Parlamento, la posizione della Corte costituzionale – che appare progressivamente emanciparsi da quella di «legislatore negativo» attribuitole dai Costituenti – nonché la difficile delimitazione dei confini tra interpretazione costituzionalmente orientata, decisione manipolativa e supplenza normativa, anche alla luce del modo in cui la stessa Corte concepisce la propria funzione a fronte di persistenti inerzie legislative. Peraltro, la nozione di supplenza normativa presuppone, in linea di principio, una sequenza “istituzionale” pressoché definita: l’inerzia del Legislatore induce l’intervento della Corte e quest’ultimo, a sua volta, sollecita un successivo recupero da parte del Parlamento. Tuttavia, tale sequenza appare ormai da tempo arrestarsi al secondo stadio. Quando l’inerzia legislativa tende a protrarsi stabilmente, la supplenza cessa di configurarsi come fenomeno eccezionale e assume carattere strutturale.

Nel caso specifico dell’attribuzione del cognome alla prole, la Corte, dopo essere a lungo rimasta in una posizione di prudente *self restraint*, è intervenuta nel 2016 (sentenza n. 286 del 2016), nel 2022 (sentenza n. 131 del 2022) e nel 2023 (sentenza n. 135 del 2023) aprendo a taluni cambiamenti ma, al contempo, reiterando il proprio monito al Parlamento, affinché provveda a una «riforma organica», ritenuta già «indifferibile» (nel 2016) e «impellente» (nel 2022). Con particolare riferimento alla decisione n. 131 del 2022, è noto che il Giudice delle leggi ha inciso direttamente sulla disciplina, ridisegnando *in toto* l’assetto della materia. Infatti, richiamando «l’evoluzione dell’ordinamento», ha dichiarato incostituzionale l’automatismo del patronimico, ritenuto lesivo dell’articolo 2 della Costituzione, in quanto incidente sull’identità del figlio, e dell’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’eguaglianza tra il padre e la madre. Nel contempo, con una sentenza manipolativa sostitutiva, la Corte ha introdotto il principio dell’attribuzione “automatica” del “doppio cognome”, rimettendo all’accordo tra i genitori la scelta dell’ordine. Peraltro, è opportuno osservare che tale automatismo si ricava chiaramente sia dal dispositivo («il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato») sia dalla motivazione della

¹ Sui ricorrenti moniti della Corte costituzionale rimasti privi di seguito legislativo – letti quale indice di un deficit di collaborazione istituzionale e suscettibile di indurre la stessa Corte «a giocare da sola», assumendo un ruolo più incisivo attraverso il ricorso a una pluralità di «strumenti creativi» – da ultimo, per tutti, si veda M. CARTABIA, *Le Corti e la democrazia*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2025, 66-96, spec. 83.

sentenza². La stessa Corte, tuttavia, ha quasi attenuato la portata del nuovo principio – anche alla luce degli obblighi internazionali – prevedendo l’automatica attribuzione del cognome dei genitori, «salvo loro diverso accordo» (per l’assegnazione di un solo cognome). Ne deriva una certa incertezza circa l’effettiva automaticità della regola, come rilevato subito da molta parte della dottrina.

Da questo quadro complesso, che invoca un intervento del Legislatore, discende che la persistente inerzia parlamentare non può essere letta soltanto come una contingenza politica, ma assume una più ampia rilevanza costituzionale, incidendo sulla fisiologia del sistema delle fonti, sulla tutela della legalità dei diritti e sulla stessa configurazione del principio democratico. In questa prospettiva, oltre all’analisi del ruolo della Corte e alla ricostruzione della relativa giurisprudenza, appare necessario chiarire, anche sul piano strettamente costituzionale, le ragioni per cui il Legislatore non sia ancora intervenuto a disciplinare la materia nonché le conseguenze di questo comportamento sui consociati destinatari della disciplina. Peraltro, l’inerzia parlamentare non si colloca soltanto nella fase antecedente alle pronunce della Corte costituzionale in materia, ma soprattutto in quella successiva. È infatti dopo la sentenza n. 131 del 2022 che l’inerzia legislativa assume un rilievo particolarmente problematico, avendo la Corte fissato il nuovo principio generale del “doppio cognome” (quale effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell’automatismo del patronimico). È da aggiungere che tale soluzione è presentata come transitoria e aperta a un successivo intervento parlamentare.

Il perdurare della pervicace inerzia legislativa mette in luce come questa situazione finisca per trasferire stabilmente sulla giurisdizione costituzionale il compito di garantire l’effettività dei diritti fondamentali, tuttavia, con conseguenze non prive di criticità sul piano della separazione dei poteri e della responsabilità politica, ma anche sulla stessa tutela dei diritti. Con riferimento a quest’ultima, è la stessa Corte a stabilire che il nuovo principio deve essere trasfuso in una riforma organica, indicando alcuni aspetti problematici che necessitano di essere disciplinati dal Parlamento e che ancora non lo sono: il problema del moltiplicarsi dei cognomi nel susseguirsi delle generazioni, quello dell’eventuale disomogeneità del cognome tra fratelli e sorelle e, peraltro, quello della visibilità alla madre.

² In tal senso, la motivazione della sentenza n. 131 del 2022 si muove chiaramente nella direzione dell’affermazione di un principio generale di attribuzione paritaria del cognome, incompatibile con soluzioni meramente opzionali o rimesse alla discrezionalità genitoriale. La Corte sottolinea, infatti, come la selezione automatica della sola linea parentale paterna «oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre», traducendo il riconoscimento contemporaneo del figlio nell’«invisibilità della donna» e imprimendo sull’identità del minore «il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori», in violazione degli artt. 2 e 3 Cost. In questa prospettiva, la regola dell’automatismo del patronimico non è censurata soltanto per i suoi effetti simbolici, ma per il suo stesso assetto strutturale, idoneo a produrre una disuguaglianza originaria. Coerentemente, la Corte esclude che tale disuguaglianza possa essere neutralizzata mediante il ricorso all’accordo tra i genitori, osservando come una disciplina che garantisce *ex lege* l’attribuzione del cognome paterno collochi la madre «in una situazione di asimmetria, antitetica alla parità», tale da inficiare *a priori* le condizioni logiche di un consenso effettivamente libero, tanto più ove esso abbia ad oggetto «il radicale sacrificio di ciò che spetta di diritto al padre». Ne discende che, in assenza di un automatismo paritario, mancano le premesse stesse perché l’autonomia genitoriale possa operare in modo costituzionalmente conforme. È su questo presupposto che la Corte individua nella regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno un «vizio di legittimità costituzionale», lasciando così trasparire come la soluzione coerente con i principi di eguaglianza e di pari responsabilità genitoriale sia quella di un automatismo del doppio cognome, eventualmente derogabile solo su basi effettivamente paritarie.

È stata già evidenziata la più generale difficoltà del Legislatore nel confrontarsi con questioni eticamente sensibili, con trasformazioni sociali profonde e con istanze di uguaglianza sostanziale che esigono risposte chiare e sistematiche, come nel caso in specie, anche alla luce dell'ampia interpretazione offerta dalla Corte EDU al principio di eguaglianza tra i sessi. Tuttavia, nel caso del fine vita si è al cospetto di un problema etico di particolare complessità; nella vicenda del “doppio cognome”, invece, è da sottolineare come la parità giuridica tra i due coniugi sia da tempo acquisita, fin dalla riforma del diritto di famiglia nel 1975. Ciononostante, permane la difficoltà di assumere fino in fondo la responsabilità politica e normativa di una riforma che incide su assetti simbolici, culturali e identitari profondamente radicati.

Ci si può allora domandare se il Legislatore non lasci, almeno in parte e consapevolmente, tale ruolo al Giudice delle leggi, come sembra suggerire anche una prospettiva di diritto costituzionale comparato. L'inerzia può essere vista come una sorta di «*comfort zone*» per scaricare sulla Corte temi e problemi suscettibili di incidere sul consenso elettorale³. Dunque, la vicenda del “doppio cognome” si presta a essere letta come una “cartina di tornasole” dei limiti strutturali di un modello di intervento affidato, in via sostitutiva, alla giurisdizione costituzionale, che è costretta a decidere proprio come organo di garanzia e quindi come garante di quello che Paolo Barile ha definito l'«indirizzo politico generale» o «costituzionale», volto alla concreta attuazione della Costituzione e radicato negli equilibri della Costituzione materiale in funzione del perseguimento dei fini permanenti posti dall'ordinamento costituzionale⁴.

D'altra parte, ci si può anche interrogare se l'inerzia parlamentare su questo specifico tema non sia riconducibile alle stesse dinamiche del confronto politico parlamentare, fisiologicamente esposto a momenti di contrapposizione, stallo decisionale o rinvio delle scelte. In tale prospettiva rileva l'indirizzo politico, il quale, pur dovendo muoversi entro i fini tracciati dalla Costituzione, tende a trovare attuazione selettiva, privilegiando gli aspetti maggiormente coerenti con la maggioranza del momento e lasciando in secondo piano quelli avvertiti come meno compatibili con il proprio orientamento. Resta, tuttavia, da chiedersi fino a che punto sia legittimo che il Legislatore — inteso tanto come maggioranza parlamentare quanto come Governo — il “convitato di pietra” di queste vicende, anch'esso coinvolto per la propria inattività, così da configurare non un rapporto a due ma a tre — possa disattendere l'indirizzo politico-costituzionale espresso dalla Corte a tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione.

³ M. CARTABIA, *Le Corti e la democrazia*, cit., 87.

⁴ P. BARILE, *La Corte costituzionale organo sovrano: implicazioni pratiche*, in *Giur. cost.*, n.3/4, 1957, 907-922. Il concetto di «indirizzo politico costituzionale» è stato ripreso di recente a molta dottrina, nel tentativo di spiegare i caratteri e le dinamiche tra organi costituzionali. Sul rapporto bidirezionale tra Parlamento e Corte, si veda, in particolare, L. BARTOLUCCI, *L'inerzia del Parlamento e quella della Corte in alcuni ambito dell'indirizzo politico costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 26/2024, 61-84, diffusamente.

2. La riforma del cognome alla prova della XIX legislatura: gli ultimi aggiornamenti sui lavori in Commissione Giustizia del Senato

Quanto al significato dell'inerzia del Parlamento nel caso della mancata riforma dell'attribuzione del cognome alla prole, è da osservare che, pur a fronte di reiterate iniziative parlamentari susseguitesi nelle precedenti legislature, il relativo *iter* legislativo, quando pure avviato, si è costantemente arrestato prima di giungere all'approvazione di una disciplina organica di riforma⁵. Peraltro, non può trascurarsi il concreto rischio che anche nella XIX legislatura, tuttora in corso, si pervenga al medesimo esito negativo. I lavori della Commissione Giustizia del Senato, presso la quale è stato incardinato l'esame dei disegni di legge concernenti la riforma dell'attribuzione del cognome, risultano infatti fermi da molti mesi, confermando una situazione di stallo che appare difficilmente conciliabile con la rilevanza costituzionale della materia e con la necessità, più volte ribadita dalla Corte costituzionale, di un intervento legislativo chiaro e sistematico. Questa circostanza appare tanto più preoccupante in quanto non costituisce un episodio isolato, ma si inserisce in una dinamica già riscontrabile nelle legislature precedenti, anche recenti⁶. La reiterazione di analoghi arresti procedurali contribuisce infatti a delineare un quadro di persistente difficoltà del Legislatore nel portare a compimento una riforma che, pur non presentando profili di particolare complessità tecnica, risulta politicamente sensibile e simbolicamente carica, sebbene tali ragioni restino il più delle volte celate.

- a) L'*iter* è stato avviato subito all'inizio dell'attuale XIX legislatura, quando, tra il 14 novembre 2022 e il 7 novembre 2023, i quattro disegni di legge in materia, tutti a firma di esponenti dell'opposizione⁷, sono stati assegnati alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, in sede redigente. L'11 gennaio 2024 hanno preso avvio i lavori istruttori (con contestuale nomina della Vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, come relatrice), nel corso dei quali sono state svolte diverse audizioni informali per approfondire alcuni aspetti tecnici della materia (14 febbraio 2024-19 settembre 2024); successivamente, la discussione è ripresa in Commissione il 1^o ottobre 2024 e si è protratta sino al 25 febbraio 2025.
- b) È da rilevare un significativo mutamento procedurale: il 1^o aprile 2025 un quinto dei componenti della Commissione ha richiesto la remissione dell'esame in sede

⁵ Sul punto si rimanda al recente contributo S. ILLARI, *L'annosa riforma legislativa sull'attribuzione del cognome ai figli e alle figlie*, in S. ILLARI (a cura di), *L'attribuzione del cognome, oltre il patronimico, tra Corte costituzionale, Legislatore e famiglia*, in *federalismi.it*, n. 11/2025, 181-203.

⁶ In particolare, la dinamica pare riprodurre quanto già verificatosi nella XVIII legislatura: a fronte di una serie di progetti di legge presentati sia alla Camera sia al Senato, l'esame è stato incardinato presso la Commissione Giustizia del Senato, inizialmente in sede redigente (10 novembre 2021), per poi essere riassegnato alla medesima Commissione in sede referente (15 febbraio 2022). La discussione generale in Commissione si è svolta a rilento, con due cicli di audizioni. I lavori si sono poi interrotti per la fine anticipata della legislatura, subito dopo la costituzione del Comitato ristretto in seno alla Commissione Giustizia. Per approfondimenti si rimanda a S. ILLARI, *L'annosa riforma legislativa sull'attribuzione del cognome ai figli e alle figlie*, cit., 190.

⁷ AA.SS. nn. 2 (Unterberger), 21 (Malpezzi), 131 (Maiorino) e 918 (Cucchi) *Disposizioni in materia di cognome dei figli e dei coniugi*. Per completezza, nell'attuale XIX legislatura, sono stati altresì presentati alla Camera, da gruppi di opposizione, altri quattro disegni di legge: n. 256 (Boldrini), n. 425 (Grippo), n. 820 (Gebhard) e n. 1591 (Ghirra).

referente, in applicazione dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato. Come è noto, tale scelta rende il procedimento più lungo e formale: il testo torna in Assemblea con gli emendamenti, ampliando la possibilità di modifiche sostanziali rispetto alla sede redigente e dilatando i tempi di approvazione, con effetti potenzialmente sospensivi sull'avanzamento della riforma.

- c) Va inoltre segnalato, di lì a poco, un ulteriore e rilevante elemento di stallo procedurale. Nella seduta del giorno successivo, la Presidente della Commissione, sen. Giulia Bongiorno, ha disposto l'acquisizione delle fasi procedurali già svolte; nondimeno, alla successiva richiesta di calendarizzare il prosieguo dell'esame, formulata dalla sen. Anna Rossomando in data 8 aprile, non ha fatto seguito alcun ulteriore sviluppo dell'*iter*. Da quel momento i lavori risultano sospesi *sine die*, senza che siano state fornite indicazioni sui tempi o sulle modalità di una possibile ripresa della discussione. Sono ormai passati tanti mesi e dunque tutto pare accantonato, secondo una prassi seguita in questa legislatura in altri casi politicamente sensibili. Tale stallo procedurale assume particolare rilievo se collocato nel contesto di una riforma più volte sollecitata in modo esplicito dal Giudice delle leggi e caratterizzata da un percorso parlamentare risalente e reiterato nel tempo ma sempre frammentato e senza esito. Rileva, peraltro, già *in limine*, la circostanza che in questa legislatura l'iniziativa legislativa provenga esclusivamente dai gruppi di opposizione, senza un coinvolgimento diretto dei gruppi parlamentari di maggioranza o del Governo, elemento che concorre a spiegare la strutturale fragilità dell'*iter* e la sua particolare esposizione a rallentamenti e arresti procedurali.

Certo, nel frattempo, la Commissione Giustizia del Senato è stata impegnata a discutere di altre tematiche di particolare rilievo e delicatezza: femminicidio e misure di contrasto alla violenza sulle donne (A.S. 1433), disposizioni in materia di morte medicalmente assistita (A.S. 1408); riforma del processo penale d'appello (A.S. 1217). Tuttavia, al di là di tali priorità, resta il dato di fatto che la Commissione non ha più ripreso l'esame della riforma dell'attribuzione del cognome.

- d) Un ulteriore elemento da sottolineare è che sempre in data 1° aprile 2025, cioè lo stesso giorno in cui la minoranza della Commissione Giustizia del Senato ha richiesto il passaggio in sede referente, è stata presentata una nuova proposta di legge, il DDL n. 1438, a firma del senatore Dario Franceschini, assegnata dapprima alla Commissione in sede redigente il 16 aprile e poi assegnata alla stessa Commissione in sede referente il 30 aprile successivo. Si tratta di una proposta di legge che spargia un po' le carte, quasi una provocazione, indicando l'attribuzione automatica del cognome materno e paterno (in questo ordine) ai nuovi nati e l'attribuzione automatica del cognome solo materno alle generazioni successive. Si tratta di una sorta di «matronimico di Stato», quasi a risarcire le madri di «una ingiustizia secolare»⁸. Nella relazione illustrativa si afferma che la proposta di legge

⁸ Di tale tenore sono stati i primi commenti sulla stampa nazionale.

mira a risolvere le questioni evidenziate dalla Corte nella sentenza n. 131 del 2022. Questo, peraltro, anche con qualche difficoltà rispetto ai principi costituzionali e agli obblighi internazionali, specie in rapporto alla giurisprudenza della Corte EDU, poiché, con un criterio meccanico che trasmette il solo cognome materno, si riprodurrebbe un’analoga logica discriminatoria a quella già dichiarata incostituzionale⁹.

- e) Occorre altresì evidenziare come la situazione presenti profili di criticità non soltanto sul piano procedurale, ma anche con riferimento all’andamento e ai contenuti del dibattito sviluppatosi prima del recente arresto dei lavori. Nel corso della discussione in Commissione Giustizia, l’attenzione si è in larga misura concentrata sulla questione dell’ordine di attribuzione dei cognomi, che tuttavia si configura come una falsa questione, poiché qualunque opzione metodologica – sia essa fondata sul sorteggio ovvero sull’ordine alfabetico – reca con sé inevitabili difficoltà applicative. La scelta realmente dirimente si colloca, piuttosto, a monte e investe il nodo di fondo: se conformarsi al principio introdotto dalla Corte costituzionale, ossia al principio generale dell’automatismo del “doppio cognome”, relegando a ipotesi residuale l’attribuzione del solo cognome paterno o materno, come parrebbe evincersi dal disposto della sentenza n. 131 del 2022, ovvero se aderire all’indirizzo maturato in seno alla Commissione Giustizia – fino al momento del suo arresto – volto a rimettere ai genitori una libera scelta tra l’attribuzione del doppio cognome o del solo cognome del padre o della madre. Si tratta di tre opzioni poste sul medesimo piano, con il conseguente rischio del perdurare, in via di fatto, del modello patronimico.

Su questa scelta di fondo ha posto attenzione la senatrice Rossomando, la quale, rilevando come in Commissione non emergesse una vera posizione definita dei diversi gruppi, nella seduta del 25 febbraio 2025 ha invitato i rispettivi rappresentanti a chiarire il loro orientamento rispetto al principio introdotto dalla Corte nel 2022 in modo da poter condividere l’elaborazione di un testo base. Dal confronto sono emerse due posizioni differenti, pur non potendosi ancora considerare espressive della posizione ufficiale dei gruppi.

Per il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, ha parlato in particolare il senatore Rastelli, il quale si è mostrato critico nei confronti della Corte costituzionale, che secondo lui si è sostituita al Legislatore, ampliando indebitamente le proprie competenze. A suo parere, la sentenza del 2022, pur fondata sull’eguaglianza tra i coniugi, rischia di compromettere l’identità del minore e la coesione familiare, cioè esattamente il contrario di quanto affermato dal Giudice delle leggi. Il senatore Rastelli arriva a dire che, rispetto al principio giurisprudenziale sancito nella sentenza n. 131 del 2022, sarebbe preferibile un ripristino della vecchia disciplina «che ha consentito di tracciare la storia e di riconoscersi nel proprio

⁹ Anche a livello internazionale l’orientamento giurisprudenziale privilegia l’autonomia decisionale dei genitori, riconosciuta nell’ordinamento interno dal diritto di famiglia attraverso strumenti quali la conciliazione e la mediazione familiare.

percorso familiare»¹⁰. Per il gruppo Italia viva il senatore Scalfarotto, invece, ha ricordato il ruolo storico della Corte nel garantire l'uguaglianza e difende l'intervento sul "doppio cognome".

Il dibattito non si è esaurito e non si è giunti all'elaborazione di un testo base.

3. Neogenitori tra incertezza applicativa e diritti non pienamente garantiti

A conclusione, è da dire qualche parola sul presente dei neogenitori, stante la perdurante assenza della riforma legislativa e la vigenza del principio giurisprudenziale del "doppio cognome". Si osserva, infatti, un quadro normativo-applicativo incompleto e poco conosciuto, suscettibile di produrre disparità di trattamento, incertezza e disorientamento.

In primis, non tutti i neogenitori risultano adeguatamente informati circa l'innovazione introdotta dal Giudice delle leggi. Spesso, infatti, la conoscenza delle nuove modalità di attribuzione del cognome avviene solo al momento della dichiarazione di nascita dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile; dichiarazione che, nella prassi, è sovente resa dal solo padre, essendo la madre ancora ricoverata o impegnata nelle prime cure del neonato. Inoltre, stando al tenore della circolare del Ministero dell'Interno, «i genitori devono essere assolutamente d'accordo»¹¹: pur prospettandosi il conferimento del doppio cognome, viene infatti lasciata aperta anche l'opzione per il solo cognome materno o paterno. In tal modo, si finisce per configurare una scelta rimessa all'iniziativa dichiarativa dei genitori, quasi che questi debbano esprimere una volontà specifica in tal senso, in evidente frizione con il principio affermato dalla Corte costituzionale, che ha invece configurato il doppio cognome come regola automatica e non come mera facoltà.

Si aggiunga, per effetto della persistente assenza della riforma legislativa, la mancanza di una disciplina anche regolamentare attuativa, in conformità alla novità introdotta dal Giudice delle leggi. Ne deriva che anche i genitori che si esprimono per il "doppio cognome" si trovano a confrontarsi con procedure amministrative, moduli e prassi applicative ancora interamente costruite sul presupposto del patronimico, con la conseguente marginalizzazione – se non vera e propria invisibilità – della figura materna: emblematicamente, né è prevista alcuna dichiarazione della madre né è richiesta una prova formale del consenso rispetto alla scelta che, nella prassi, viene espressa dal solo padre. Si tratta di una criticità non meramente tecnica, ma suscettibile di incidere sul piano sostanziale, sull'effettività del principio di pari dignità genitoriale affermato dalla Corte costituzionale. Va peraltro ricordato che la sentenza n. 131 del 2022 non si fonda soltanto sulla parità tra i genitori, ma anche sulla tutela dell'identità personale del figlio, in quanto il cognome è qualificato dalla Corte quale elemento costitutivo della personalità e del riconoscimento sociale della persona. Le incertezze applicative incidono, pertanto, non solo

¹⁰ Resoconto sommario n. 221 del 22 gennaio 2025.

¹¹ Ministero dell'Interno, Circolare 1° giugno 2022 n. 63.

sull'equilibrio genitoriale, ma anche sul diritto del minore a vedere rappresentata sin dalla nascita la propria appartenenza familiare in modo completo e non gerarchico.

Per parte sua, il Ministero dell'Interno ha scelto di attestarsi su una posizione di sostanziale inattività e attesa. La circolare adottata, pur richiamando in via di principio l'indirizzo della Corte costituzionale, si limita a recepirne l'enunciato astratto, senza predisporre strumenti procedurali idonei a garantirne un'applicazione uniforme ed effettiva, con il risultato di lasciare irrisolto il divario tra l'affermazione del principio e la sua concreta attuazione.

In tale contesto si delinea una responsabilità istituzionale che non può essere ricondotta esclusivamente alla cautela dell'apparato amministrativo, ma che investe direttamente il Legislatore, la cui perdurante inattività contribuisce a mantenere in vita assetti procedurali e simbolici incompatibili con il principio di eguaglianza tra i genitori e con la piena valorizzazione della genitorialità materna, così come affermata dal Giudice delle leggi.

Al tempo stesso, l'inerzia amministrativa – giustificata dall'assenza di una nuova disciplina legislativa – non si esaurisce in mere disfunzioni operative, ma concorre a uno svuotamento sostanziale dell'efficacia del principio costituzionale affermato dalla Corte, esponendo il riconoscimento paritario dei genitori nella trasmissione del cognome al rischio di essere affidato a prassi contingenti, anziché essere garantito come elemento strutturale dell'ordinamento.

In definitiva, la carenza di un'adeguata informazione pubblica rivolta ai neogenitori e, più in generale, ai consociati e all'intera società civile costituisce forse il profilo più critico dell'attuale fase applicativa. Tale *deficit* informativo incide direttamente sulla possibilità di esercitare in modo consapevole un diritto che la Corte costituzionale ha ricondotto al nucleo dei principi di eguaglianza e di pari dignità genitoriale nonché alla tutela dell'identità della prole, finendo per riprodurre, sul piano sociale e amministrativo, quelle asimmetrie simboliche e sostanziali che la pronuncia del Giudice delle leggi mirava espressamente a superare. Eppure, l'ordinamento dispone già di strumenti idonei a intervenire su questo versante. La legge 7 giugno 2001, n. 150, in materia di comunicazione e informazione pubblica, affida alle amministrazioni il compito non solo di diffondere la conoscenza delle disposizioni normative, ma anche di promuovere una comprensione ampia e approfondita di temi di rilevante interesse pubblico e nazionale. L'attribuzione del cognome alla prole – in quanto atto carico di significati identitari, relazionali e simbolici, oltre che giuridici – rientra pienamente in tale ambito, rendendo difficilmente giustificabile una persistente carenza di iniziative (ad es. forme di “pubblicità progresso”) sul piano informativo.

In questa prospettiva, anche in assenza di una disciplina legislativa organica, l'attivazione di forme di comunicazione istituzionale chiare, accessibili e capillari avrebbe potuto costituire uno strumento immediato di attuazione del principio affermato dalla Corte costituzionale. La mancata valorizzazione di tali iniziative non si traduce, dunque, in una mera lacuna comunicativa, ma incide più profondamente sull'effettività del diritto riconosciuto, dimostrando come la realizzazione dei valori costituzionali non dipenda soltanto dall'intervento del legislatore o dall'azione del giudice, ma anche dalla

responsabilità delle istituzioni nel rendere quei valori conoscibili, condivisi e socialmente operanti.

In tale quadro, il mancato investimento sulla comunicazione pubblica assume un rilievo propriamente costituzionale, poiché incide sull'effettività dell'art. 3 Cost., non solo nella sua dimensione formale, ma soprattutto nella sua proiezione sostanziale, là dove l'eguaglianza richiede che l'accesso ai diritti sia concretamente garantito attraverso condizioni informative e procedurali non discriminatorie.

4. Postilla di aggiornamento ai lavori parlamentari del febbraio 2026

Successivamente alla chiusura del presente contributo, i lavori parlamentari sulla riforma dell'attribuzione del cognome alla prole hanno registrato un nuovo sviluppo formale, pur senza determinare un effettivo avanzamento sostanziale dell'*iter* legislativo. Infatti, è da rilevare che nella seduta del 10 febbraio 2026 la Commissione Giustizia del Senato ha ripreso l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2 (Unterberger), n. 21 (Malpezzi), n. 131 (Maiorino), n. 918 (Cucchi) e n. 1438 (Franceschini), congiungendone definitivamente la trattazione¹². La Commissione ha altresì acquisito le fasi procedurali già svolte nella precedente sede redigente, confermando così la continuità del procedimento nonostante il lungo periodo di inattività seguito alla primavera del 2025.

È stato inoltre comunicato che i provvedimenti sono stati inseriti nella programmazione dei lavori dell'Assemblea, con calendarizzazione in Aula a partire dalla settimana del 19 maggio 2026 (circostanza che obbliga la Commissione a proseguire l'esame). La relatrice, sen. Anna Rossomando, ha ricordato come sulla materia si sia già svolto un ampio ciclo di audizioni e una discussione approfondita, evidenziando tuttavia la persistente necessità di individuare una disciplina legislativa organica che dia attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022. Il principio del doppio cognome, infatti, costituisce ormai diritto vigente in via giurisprudenziale, ma resta privo di una compiuta regolamentazione normativa. In questo contesto, si colloca anche la recente ordinanza della Corte di cassazione, sez. I civile, 17 febbraio 2026, n. 3534, la quale – nel ricostruire l'evoluzione dell'ordinamento in materia di diritto al nome e di eguaglianza tra i coniugi – ha richiamato espressamente la giurisprudenza costituzionale sul cognome, sottolineando come il permanere di assetti normativi e amministrativi fondati su automatismi di derivazione patriarcale non sia più compatibile con il principio di non discriminazione e con l'identità personale della donna, ed evidenziando, in tal modo, l'esigenza di un intervento legislativo sistematico che dia piena coerenza alla disciplina vigente¹³.

¹² Resoconto sommario n. 364 del 10 febbraio 2026.

¹³ Cass., sez. I civ., ord. 17 febbraio 2026, n. 3534, punto 8.6. La Corte, affrontando la questione dell'identificazione della donna coniugata nelle liste elettorali, esclude che l'art. 143-bis c.c. imponga l'aggiunta del cognome del marito, qualificando quest'ultimo come mero cognome d'uso e non come elemento del nome anagrafico. Muovendo dalla giurisprudenza costituzionale sul cognome (in particolare Corte cost. n. 131/2022) e dai principi sovranazionali di non discriminazione, afferma che l'indicazione automatica del cognome maritale realizza una disparità di trattamento fondata sul sesso e non è giustificabile neppure da esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione. Ne consegue il principio per cui, anche nelle liste elettorali e nella tessera elettorale, la donna coniugata deve essere identificata esclusivamente mediante il proprio cognome anagrafico, senza l'indicazione del cognome del marito.

È da notare che la Relatrice ha annunciato l'intenzione di avviare ulteriori consultazioni tra i gruppi parlamentari al fine di predisporre un testo base condiviso, rinviando l'esame per consentire tali interlocuzioni anche in considerazione degli impegni politici connessi alla campagna referendaria. Il seguito dell'esame è stato quindi nuovamente rinviato.

L'aggiornamento conferma, dunque, un dato già emerso nel corso della XIX legislatura: la riforma continua a muoversi entro una dinamica procedurale formalmente riattivata ma sostanzialmente ancora interlocutoria. Se da un lato la calendarizzazione in Assemblea segnala una riapertura del percorso legislativo, dall'altro l'assenza di un testo base e il rinvio dei lavori testimoniano come la decisione politica sulla struttura della disciplina – in particolare sul rapporto tra automatismo del doppio cognome e libertà di scelta dei genitori – non sia stata ancora maturata. Ne risulta ulteriormente confermata quella peculiare situazione ordinamentale già descritta, nella quale la regola sostanziale è oggi prodotta dalla giurisprudenza costituzionale, mentre la fonte legislativa continua a rimanere in attesa di definizione. Tuttavia, la ripresa dell'esame in Commissione e, soprattutto, la calendarizzazione in Assemblea introducono un elemento di significativa novità rispetto alla fase di prolungato stallo precedente, poiché, per la prima volta nell'attuale legislatura, la riforma appare collocata entro un orizzonte temporale più definito. Ciò consente di intravedere – pur con la cautela imposta dalle vicende sinora maturate – la possibilità di una effettiva assunzione di responsabilità da parte del Parlamento e di un riallineamento tra fonte legislativa e indirizzo costituzionale. È anche da considerare che l'avvicinarsi della conclusione naturale della legislatura restringe inevitabilmente i tempi utili per l'approvazione e rende più evidente la necessità di una scelta politica in tempi relativamente brevi; proprio tale circostanza potrebbe, però, operare come fattore di accelerazione dell'*iter*, sollecitando una definizione della disciplina prima della scadenza della legislatura.